

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Composta da:

Franco De Stefano

Pasquale Gianniti

Cristiano Valle

Augusto Tatangelo

Raffaele Rossi

Presidente

Consigliere

Consigliere Rel.

Consigliere

Consigliere

Oggetto:

OPPOSIZIONE	
ALL'ESECUZIONE	-
INTERRUZIONE	
PRESCRIZIONE	-
EFFETTO PERMANENTE	
IN FORZA DELL'ART. 1	
BIS DEL D.L. N. 64 DEL	
17/03/1999,	
CONVERTITO IN LEGGE	
N. 134 DEL 14/05/1999	

Ad. 9/04/2026 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 5352/2024 R.G. proposto da:

Dovalue S.p.a. in persona del legale rappresentante in carica, quale
mandataria di Mercuzio Securitisation S.r.l., in persona del legale
rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato

unitamente all'avvocato , con domiciliazione telematica
come per legge

- ricorrente -

contro

Annarita, Francesco, Giovanna, quali eredi di
Giuseppe, rappresentati e difesi unitamente e disgiuntamente
dagli avvocati , con
domiciliazione telematica come per legge

- controricorrenti -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Potenza n. 610/2023 depositata
il 6/12/2023;



udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 9/04/2026, dal Consigliere Cristiano Valle.

FATTI DI CAUSA

1. Per quanto ancora rileva in questa sede: Giuseppe aveva, con opposizione al precetto notificatogli da Unicredit Credit Management Bank S.p.a. quale mandataria di Aspra Finance S.p.a., eccepito la prescrizione del diritto di credito ai sensi dell'art. 2946 cod. civ., in quanto era decorso il termine decennale dall'ultimo atto interruttivo, costituito dal pignoramento notificatogli il 5/06/1999, al quale potevano riconoscersi soltanto effetti interruttivi istantanei e non permanenti della prescrizione stante l'estinzione della procedura esecutiva, dichiarata con ordinanza del 19/03/2010 e in quanto il titolo esecutivo, costituito da decreto ingiuntivo, era stato emesso il 19/12/1996 e la notifica dell'atto di precetto, poi opposto, era stata effettuata il 20/10/2010.
L'opponente evidenziava che dopo la dichiarazione di estinzione del processo esecutivo era venuto meno l'effetto interruttivo permanente e il nuovo periodo prescrizionale di dieci anni aveva iniziato a decorrere dall'atto interruttivo costituito dalla notifica del pignoramento immobiliare, effettuata il 5/06/1999, cosicché il termine ordinario di prescrizione si era maturato prima della notificazione del precetto, intervenuta il 20/10/2010.
2. Il Tribunale di Potenza, nel contraddittorio con la Unicredit Credit Management Bank S.p.a., accoglieva l'opposizione a precetto con sentenza n. 111 del 2018.
3. Mercuzio Securitisation s.r.l. proponeva impugnazione.
4. La Corte d'appello di Potenza, nel ricostituito contraddittorio con Giuseppe con la sentenza n. 610/2023, pubblicata il 6/12/2023, rigettava l'appello.
5. La Mercuzio Securitisation ricorre con tre motivi avverso la sentenza della Corte territoriale.



6. Rispondono con controricorso Francesco e Annarita e Giovanna
quali eredi di Giuseppe deceduto dopo
l'instaurazione del grado di impugnazione di merito e nel corso dello
stesso.
7. Entrambe le parti hanno depositato memoria per l'adunanza camerale
del 9/04/2026, alla quale il ricorso è stato trattato e il Collegio ha
riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di sessanta giorni.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1) I motivo: violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3 e n.4 cod. proc. civ. per vizio di ultrapetizione, illegittima riforma della sentenza di primo grado su un capo non impugnato, nullità della sentenza. La ricorrente censura la sentenza di primo grado per avere, da un lato, ritenuto l'idoneità dell'effetto interruttivo dell'atto di intervento del 6/05/1999, spiegato nell'esecuzione in danno del coobbligato Antonio ai sensi dell'art. 1310 cod. civ. e, dall'altra parte, per avere considerato insussistente l'invocato effetto permanente dell'interruzione della prescrizione, avendo ritenuto che la deroga all'art. 2945, comma terzo cod. civ., prevista all'art. 1 *bis* del d.l. n. 64 del 17/03/1999, convertito in legge n. 134 del 14/05/1999, fosse applicabile esclusivamente nell'ipotesi di estinzione dell'esecuzione per mancato deposito della documentazione ipocatastale, escludendo che detta deroga riguardasse anche altre ipotesi di estinzione dell'esecuzione. L'efficacia interruttiva dell'intervento del 6/05/1999, che il Tribunale, ai sensi dell'art. 1310 cod. civ., aveva esteso a Giuseppe in mancanza di appello incidentale sul punto, deve ritenersi coperta dal giudicato ed esclusa dal sindacato della Corte di appello che non poteva "d'ufficio" riformare il relativo capo della sentenza.

2) II motivo: violazione e falsa applicazione dell'art. 1310 cod. civ. in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ.,





mancata applicazione dell'interruzione della prescrizione nei confronti del coobbligato. La parte ricorrente censura la mancata applicazione dell'art. 1310 cod. civ. sull'effetto estensivo dell'atto interruttivo anche al coobbligato Giuseppe

3) III motivo: omessa pronuncia della Corte d'appello e violazione e falsa applicazione dell'art. 1 *bis* del d.l. n. 64 del 1999, convertito in legge n. 134 del 1999 in relazione all'art. 360, comma primo, n.3 e n. 4 cod. proc. civ., nullità della sentenza. Il motivo pone censura, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., di omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti. Il motivo, che pure è suscettibile di per sé di scrutinio positivo, è assorbito dall'accoglimento del primo motivo.

4) I motivi di ricorso possono essere congiuntamente scrutinati, in quanto strettamente connessi. Le ragioni della fondatezza delle censure sono da individuare sulla base della giurisprudenza oramai consolidata di questa Corte (e segnatamente di cui a Cass. 11/10/2006 n. 21733 seguita da Cass. 22/02/2018 n. 4366), che ha ritenuto che l'effetto interruttivo della prescrizione, nella peculiare fattispecie in esame (relativa al regime transitorio della novella del 1999 sull'imposizione di termini perentori per produrre documentazione indispensabile per l'identificazione dei beni staggiti e la verifica della titolarità dei diritti pignorati in capo all'esecutato), evidentemente speciale rispetto alla regola generale poi elaborata da questa stessa Corte (e di cui a Cass. 09/05/2019, n. 12239, seguita da Cass., ord. 24/03/2021, n. 8217), è di carattere permanente qualunque sia la causa di estinzione della procedura esecutiva e, quindi, anche con riferimento al caso di specie, nel quale la procedura espropriativa è stata dichiarata estinta per alcuni beni immobili, in quanto alienati in altra procedura esecutiva (dinanzi al Tribunale di Roma) e ritenuta improcedibile per altri beni immobili per mancato



deposito della documentazione ipocatastale, giusta ordinanza del giudice dell'esecuzione del Tribunale di Potenza in data 19/03/2010. Il richiamato orientamento di questa Corte, alla quale il Collegio presta adesione e intende assicurare continuità, afferma testualmente: per i procedimenti esecutivi immobiliari pendenti alla data dell'8 settembre 1998, anche se dichiarati estinti per effetto dell'art. 1 della legge 3 agosto 1998, n. 302 (in deroga a quanto previsto dal terzo comma dell'art. 2945 cod. civ.), l'effetto interruttivo della prescrizione – ai sensi dell'art. 1 *bis* del d.l. 17 marzo 1999, n. 64, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 14 maggio 1999, n. 134 – rimaneva fermo fino alla dichiarazione di estinzione. Il nuovo periodo di prescrizione iniziava a decorrere dalla data di dichiarazione di estinzione, quale che fosse stata la sua ragione.

A tanto consegue che l'atto di intervento effettuato dalla Unicredit Credit Management Bank s.p.a. in data 6/05/1999 nella procedura esecutiva n. 23/1997 Registro generale esecuzioni del Tribunale di Potenza aveva efficacia interruttiva della prescrizione con carattere permanente fino alla dichiarazione di estinzione dell'esecuzione per qualunque ragione questa fosse intervenuta, quindi fino al 19/03/2010 (data da ritenersi corretta sebbene in una pagina della sentenza d'appello sia riportata la data 23/03/2010), sicché il nuovo periodo di prescrizione decorreva soltanto dalla stessa dichiarazione di estinzione e, quindi, fino al 19/03/2010: pertanto, alla data di notifica del precetto, cadente il 20/10/2010, il credito della Mercuzio Securitisation s.r.l. non era prescritto.

5) Il ricorso, in conclusione, è accolto.

6) La sentenza impugnata è, pertanto, cassata e, in quanto sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, al fine anche delle conseguenze sul prosieguo della procedura espropriativa, la causa è rinviata per rinnovato scrutinio alla Corte di appello di Potenza, in



diversa composizione personale, che nel deciderla dovrà attenersi a quanto sopra affermato, ossia che nei procedimenti esecutivi immobiliari pendenti alla data dell'8 settembre 1998, anche se dichiarati estinti per effetto dell'art. 1 della legge 3 agosto 1998, n. 302 in deroga a quanto previsto dal terzo comma dell'art. 2945 cod. civ., l'effetto interruttivo della prescrizione – ai sensi dell'art. 1 *bis* del d.l. 17 marzo 1999, n. 64, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 14 maggio 1999, n. 134 – rimaneva fermo fino alla dichiarazione di estinzione e da detta data decorreva un nuovo periodo di prescrizione.

7) Il giudice del rinvio regolerà, altresì, le spese di questa fase di legittimità.

P. Q. M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza e rinvia la causa alla Corte di appello di Potenza, in diversa composizione personale, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di cassazione in data 9/04/2026.

Il Presidente

Franco De Stefano

